

COMITATO CHILDREN AND MEDIA

DOCUMENTO INTERNAZIONALE DI GIORNALISMO ETICO PER LA TUTELA DEI MINORI COINVOLTI IN FATTI DI CRONACA

* * *

PREMESSA

Il presente documento è nato con lo scopo di sensibilizzare il settore dell'informazione in merito alle questioni riguardanti le problematiche dei minori, assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale umanitario della tutela dei diritti di soggetti che hanno subito violenze e abusi o l'illecito allontanamento dagli affetti familiari nei casi di sequestro. E' un protocollo di giornalismo etico, **realizzato sinergicamente tra giornalisti e soggetti coinvolti in fatti di cronaca**, in fase di sottoscrizione da parte degli enti che fondano il comitato internazionale e che verrà diffuso in tutto il mondo. Il documento intende sensibilizzare gli operatori della pubblica informazione perché si attengano ad una forma di giornalismo non lesiva della dignità e della sfera personale dei minori.

Generalmente l'operatore dell'informazione ritiene di avere adempiuto a tutti i propri obblighi morali e deontologici ove dia corso ad una diffusione di notizie non riportanti i dati di un determinato minore, salvo "dimenticare" che le insinuazioni, le accuse non comprovate e le indiscrezioni, soprattutto in fase di indagine, determinano una pesantissima ritorsione morale e sociale nei confronti di chi è posto sotto i riflettori e il prezzo più alto è infine pagato dai minori stessi.

E' necessario che il giornalista fornisca notizie attenendosi ai fatti comprovati, evitando di diffondere sospetti e voci o dando corso a vere campagne di disinformazione motivate da esigenze editoriali.

Non risulta corretto diffondere con una sorta di automatismo meccanico le notizie ricevute dalle cosiddette fonti attendibili, giustificando il proprio operato giornalistico rimettendo la responsabilità delle dichiarazioni ai soggetti che le hanno rese, perché così facendo il giornalista rischia di divenire egli stesso un veicolo di informazioni depistanti o diffamatorie.

In sostanza si propone attraverso questo documento la formazione di una coscienza dell'informazione attraverso la formazione della coscienza dell'informatore.

* * *

Sui diritti dei minori

- 1. Ogni persona gode di diritti inviolabili, sviluppati nell'ambito della società umana.**
- 2. Tra le persone vi sono soggetti che necessitano di maggiori cure, per la loro peculiarità di non essere ancora formati alla vita sociale, e al soddisfacimento del proprio fabbisogno personale: i minori.**

Tra i diritti fondamentali dell'essere umano si possono ricordare il diritto alla libertà individuale, il diritto alla vita, il diritto all'autodeterminazione, il diritto ad una esistenza dignitosa, il diritto alla protezione dei propri dati personali (privacy). Un minore che subisca

abusi o sia vittima di sequestro viene leso in tutti questi diritti: nell'ambito nella propria libertà individuale viene colpito prima ancora che egli stesso possa essere cosciente di essere un individuo libero; gli viene negato il diritto stesso alla vita in quanto il danno che subisce potrebbe non risultare in modo esclusivo di tipo biologico ma anche psichico e morale, aspetti essenziali della vita umana. Nell'ambito del diritto all'autodeterminazione, il minore che subisce abusi, violenze o l'illecito allontanamento dalla famiglia viene privato della facoltà di scegliere secondo i propri desideri e inclinazioni. Inoltre per quanto concerne il diritto all'esistenza dignitosa, il minore viene danneggiato perché nella maggior parte dei casi non viene curato nelle proprie necessità, anzi subisce maltrattamenti. Infine viene molto spesso calpestata la sua privacy in quanto eventuali riferimenti più o meno diretti alla propria sfera familiare, realizzati senza coscienza attraverso il canale dell'informazione trasformato in una pubblica piazza, realizzano di fatto l'individuazione esatta del minore nel proprio contesto sociale rendendolo bersaglio di pesanti ripercussioni personali.

Sul diritto di cronaca

- 3. Qualsiasi azione o condotta di un organo di informazione che interessi direttamente o indirettamente un minore deve basarsi sulla considerazione della massima tutela di quest'ultimo.**

La tutela del minore va intesa nel senso più estensivo possibile, senza limitazioni dettate solo dal proprio interesse personale. Se le notizie fornite alla pubblica opinione danneggiano un minore, il giornalista deve porsi seri interrogativi sulla opportunità che esse vengano diffuse, anche se rappresentano argomenti inediti e di sicuro interesse da parte dei lettori.

- 4. Il diritto all'informazione termina dove inizia il diritto alla sfera dell'integrità materiale, psicologica e morale del minore. Non esiste libertà di informazione dove sia violato il diritto di un minore.**

Il principio della libera informazione è sempre legato indissolubilmente alla totale certezza che non vengano lesi gli interessi e i diritti di un minore. Altrimenti il paradosso è che siano gli stessi operatori dell'informazione ad "abusare" del minore, violandone gli spazi e l'individualità.

- 5. Qualsiasi informazione relativa ad un minore venga diffusa da un organo di informazione in modo scorretto, essa deve essere corretta immediatamente non appena si venga a conoscenza del difetto, operando in modo che sia ragionevolmente certo che da parte dell'opinione pubblica sia stata realmente compresa tale variazione.**

L'operatore dell'informazione, seppur in buona fede, può commettere degli errori. E' necessario però che operi al fine di correggerli nel più breve tempo possibile e che sia posta in essere una verifica circa i risultati di tale correzione. Non si tratta di una rettifica ordinaria, ma di una ridefinizione dell'informazione trasferita perché sia certo che il pubblico recepisca la differenza, anche se tale operazione richiede un impegno più sostenuto rispetto alla prima diffusione.

Sulla sintesi dei diritti dei minori e del diritto di cronaca: il documento etico

- 6. Ogni minore ha il diritto di nascere e svilupparsi in un clima positivo e di comprensione, senza subire sconvolgimenti o essere posto in situazioni di particolare criticità, o sottoposto a pubblico giudizio. Ove queste situazioni si producano, deve essere dedicata la massima cura da parte della società dell'informazione a non incrementare il danno o il turbamento subito dal minore, anche se il minore risulta scomparso o sequestrato o violato e/o se il minore risulta solo un congiunto di un altro minore scomparso o sequestrato o violato. La società dell'informazione deve operare al fine di preservare la sfera dell'integrità materiale, psicologica e morale di tutti i minori danneggiati o a rischio. Il giornalista è posto a tutela del minore scomparso o sequestrato o violato e/o del minore congiunto ad un altro coinvolto in tali situazioni, in quanto è il personaggio chiave che interpreta la situazione oggettiva e la pone all'attenzione pubblica nei dovuti modi e con la dovuta cautela per evitare di arrecare ulteriori danni, ma anzi con l'obiettivo primario di risultare un valido sostegno alle ricerche o al cambiamento in positivo dello stato di cose. E' il portavoce di chi non ha voce e la barriera alla disinformazione.**

La sintesi del diritto del minore (individuale) e del diritto di cronaca (collettivo) si realizza attraverso la definizione delle giuste regole e misure per ogni istanza, al fine garantire la massima informazione senza violare il minimo diritto. L'operatore dell'informazione agisce al di fuori della sfera individuale del minore, tutelandone gli interessi di fronte al pubblico e tutelando gli interessi del pubblico rispetto alla disinformazione.

Sulla tutela del minore

- 7. Nessun minore deve essere destinatario o vittima di azioni o interferenze di terzi che siano lesive del suo onore o di quello dei suoi diretti congiunti o di persone che abbiano un rapporto tale con il minore da sottoporlo a pubblico giudizio, anche se il minore risulta scomparso o sequestrato o violato oppure se il minore risulta solo un congiunto di un altro minore scomparso o sequestrato o violato.**

E' opportuno che un minore non venga esposto dagli operatori dell'informazione alle interferenze di terzi che potrebbero danneggiarlo, anche se operate attraverso altri soggetti. La medesima tutela va applicata anche ad altri minori congiunti.

- 8. Nessun minore deve essere destinatario o vittima di azioni o interferenze di terzi che siano invasive nella sua sfera privata, con particolare riferimento alla sua privacy e alla riservatezza dei dati e delle situazioni che lo riguardano, anche se il minore risulta scomparso o sequestrato o violato oppure se il minore risulta solo un congiunto di un altro minore scomparso o sequestrato o violato.**

E' opportuno che un minore non venga esposto dagli operatori dell'informazione alle interferenze di terzi che siano invasive della sua sfera privata, anche se operate attraverso altri soggetti. La medesima tutela va applicata anche ad altri minori congiunti.

- 9. Nessun minore scomparso o sequestrato o violato deve essere destinatario o vittima di azioni o interferenze di terzi che lo sottopongano ad uno sfruttamento diretto o indiretto, in relazione alle situazioni oggettive e soggettive nelle quali il minore viene a trovarsi, comunicate alla pubblica opinione per interessi non direttamente utili alla sua persona. Ciò nemmeno nel caso in cui il minore sia solo un congiunto di un altro minore coinvolto in tali situazioni.**

Celato nel diritto all'informazione esiste il rischio dello sfruttamento di una determinata situazione da parte di soggetti che agiscono per i propri fini ignorando i diritti del minore coinvolto nei fatti di cronaca. E' necessario individuare il fine per il quale determinate notizie vengono diffuse e accertare se siano realmente trasferite al pubblico nell'interesse del minore.

Sulla ricerca e sulla riservatezza

- 10. Ove il minore sia scomparso o sequestrato, una volta verificato l'assenso alla diffusione dell'immagine e dei dati personali da parte della famiglia, sarà cura degli organi di informazione operare al fine di massimizzarne la diffusione, con lo scopo esclusivo di ricerca del minore stesso. In particolare non saranno utilizzati immagini o dati personali per veicolare informazioni pregiudizievoli o lesive della sfera dell'integrità materiale, psicologica e morale del minore scomparso o sequestrato, o del minore che risulta solo un congiunto di un altro minore scomparso o sequestrato. Ove il minore sia stato violato o abusato, in nessun caso sarà diffusa alcuna notizia o informazione che consenta in modo diretto o indiretto l'identificazione del minore stesso oppure di informazioni relative ad un minore congiunto di un altro minore che sia coinvolto in tali situazioni.**

Sul depistaggio nella localizzazione geografica o nella responsabilità nei fatti

- 11. E' vietato diffondere notizie dalle quali sia riscontrabile una localizzazione geografica e/o specifica di un minore scomparso o sequestrato, nei giorni immediatamente successivi al verificarsi dell'evento. In particolare sarà cura degli organi di informazione evitare di enfatizzare dichiarazioni di qualsiasi soggetto pubblico o privato che voglia trasmettere all'opinione pubblica una rassicurazione circa la presenza del minore scomparso o sequestrato in una determinata zona o ambito territoriale. Questo per evitare che audaci dichiarazioni nella maggior parte dei casi non comprovate siano causa dell'abbassamento del livello di attenzione generale al caso di un minore scomparso o sequestrato.**
- 12. E' vietata la diffusione di accuse, sospetti e pregiudizi sui familiari di un minore scomparso o sequestrato o violato. In particolare sarà cura degli organi di informazione evitare di enfatizzare dichiarazioni di qualsiasi soggetto pubblico o privato che voglia trasmettere all'opinione pubblica una rassicurazione circa la scoperta dei responsabili di un determinato atto. Questo per evitare che audaci dichiarazioni nella maggior parte dei casi non comprovate siano causa o dell'abbassamento del livello di attenzione generale al caso di un minore scomparso o sequestrato, o di una enfattizzazione circa le vicende che invece dovrebbero risultare assolutamente riservate circa un minore abusato.**

Sulla diffusione delle notizie e dei dati

- 13. Nessuna immagine o dato personale di un minore deve essere accostato dai mezzi di informazione a pubblicità di qualsiasi genere senza la specifica autorizzazione della famiglia. Sono sempre escludibili accostamenti dell'immagine e dei dati del minore con immagini o contesti che esplicitino sesso, oscenità, violenza, pedofilia. Inoltre, fatti salvi i casi dei notiziari e degli speciali, dove la diffusione dell'immagine è associata alla cronaca degli eventi, qualsiasi mezzo di informazione accetta che la diffusione dell'immagine dei minori non dovrà essere effettuata da una pagina diversa dalla prima (per i siti web la home page, per le radio e le televisioni il periodo di massimo ascolto). In qualsiasi altra**

circostanza, è ravvisabile un'intenzione differente da quella dell'aiuto, essendo limitata la promozione effettuabile in circostanze non ottimali, e con elevata probabilità tale operazione viene eseguita con lo scopo esclusivo di trarne per il mezzo di informazione un vantaggio pubblicitario (per i siti web tale possibilità è ampliata dalla presenza dei motori di ricerca, sfruttando i meccanismi delle parole chiave). Inoltre ove fosse individuato un sito ufficiale della famiglia, questo sarebbe il punto di riferimento per ogni attività di ricerca. In particolare per quanto riguarda Internet, il nome del minore scomparso (o qualsiasi specifico termine che possa individuare in modo esplicito tale minore) non potrà essere utilizzato per registrare nomi a dominio di qualsiasi livello, senza la specifica autorizzazione della famiglia.